



International Federation of
Library Associations and Institutions

Dichiarazione di Principi Internazionali di Catalogazione (ICP)

**IFLA Cataloguing Section e IFLA Meetings of Experts on an International
Cataloguing Code**

Edizione 2016 con piccole correzioni, 2017

**di Agnese Galeffi (Chair), María Violeta Bertolini, Robert L. Bothmann, Elena
Escolano Rodríguez e Dorothy McGarry**

Dicembre 2016

Approvata dall'IFLA Cataloguing Standing Committee e dall'IFLA Committee of Standards

Adottata dall'IFLA Professional Committee

Maggio 2017

Traduzione italiana, a cura del Gruppo di lavoro tecnico per la traduzione degli ICP 2016.

Il testo di questo documento è stato tradotto in italiano e possono presentarsi differenze rispetto al testo originale. Questa traduzione è fornita solo a scopo di riferimento.



María Violeta Bertolini, Robert L. Bothmann, Elena Escolano Rodríguez,
Agnese Galeffi e Dorothy McGarry, 2016.

Traduzione italiana a cura del Gruppo di lavoro tecnico per la traduzione dello Statement of International Cataloguing Principles – ICP (2016): Massimo Gentili-Tedeschi (ICCU, coordinatore), Carlo Bianchini (Università degli studi di Pavia), Marina Cennamo (Biblioteca Nazionale Centrale di Roma), Danilo Deana (Fondazione BEIC), Agnese Galeffi (Chair del Working group on ICP), Mauro Guerrini (Università degli studi di Firenze), Paola Manoni (Biblioteca Apostolica Vaticana)

Titolo originale: Statement of international cataloguing principles (ICP) – 2016 Edition

© 2016 María Violeta Bertolini, Robert L. Bothmann, Elena Escolano Rodríguez, Agnese Galeffi, and Dorothy McGarry. Quest'opera è distribuita con Licenza CC BY 4.0. Una copia della licenza si trova al sito web <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

IFLA
P.O. Box 95312
2509 CH Den Haag
Netherlands

www.ifla.org

Sommario

Introduzione alla traduzione italiana	4
0 Introduzione	5
1 Ambito d'applicazione	6
2 Principi generali	6
3 Entità, attributi e relazioni	7
4 Descrizione bibliografica	8
5 Punti d'accesso	8
6 Obiettivi e funzioni del catalogo	11
7 Elementi di base per le funzionalità di ricerca	12
8 Glossario	14
9 Fonti	19
10 Termini non più usati nella Dichiarazione 2016	20
11 Postfazione	21
12 Piccole correzioni Maggio 2017	22

Introduzione alla traduzione italiana

La traduzione dello *Statement of international cataloguing principles - 2016 edition* nasce nell'ambito dell'attività dell'ICCU relativa alla produzione e alla promozione di normative e di standard a livello generale e specialistico. L'ICCU si fa garante scientifico insieme ad altri partner istituzionali della traduzione italiana degli standard catalografici internazionali e della diffusione delle normative tra le biblioteche italiane; è infatti indispensabile la collaborazione e la condivisione a tutti i livelli dei processi di elaborazione di regole e linee guida nazionali.

La traduzione italiana dell'edizione 2016 della Dichiarazione di principi riprende e conferma le scelte della traduzione dell'edizione 2009, pubblicata anch'essa dall'ICCU, limitandosi a poche modifiche stilistiche e terminologiche. Nella traduzione della sezione 9, *Fonti* sono stati aggiunti i riferimenti bibliografici aggiornati relativi alle traduzioni italiane.

Nella tradizione catalografica italiana l'entità *item* viene resa sia con il termine *esemplare* sia con il termine *item*; si è deciso qui di mantenere il termine *esemplare* per continuità con la traduzione della Dichiarazione 2009.

0 Introduzione

La prima Dichiarazione di principi – comunemente nota come i “Principi di Parigi” – fu approvata dalla Conferenza internazionale sui principi di catalogazione nel 1961.¹ L’obiettivo di servire come base per la standardizzazione internazionale della catalogazione è stato sicuramente raggiunto: la maggior parte dei codici di catalogazione, elaborati da allora in poi in tutto il mondo, ha seguito i Principi rigorosamente o almeno a un grado elevato.

Oltre cinquant’anni più tardi è ancora necessario condividere un insieme comune di principi internazionali di catalogazione, considerato che catalogatori e utenti di tutto il mondo utilizzano cataloghi online come sistemi di ricerca e di scoperta. All’inizio del 21. secolo l’IFLA ha prodotto una nuova Dichiarazione di principi² (pubblicata nel 2009) applicabili a cataloghi online di biblioteche e non solo. La versione corrente è stata riveduta e aggiornata nel 2014 e nel 2015 e approvata nel 2016.

La Dichiarazione di Principi del 2009 ha sostituito ed esteso esplicitamente l’ambito d’applicazione dei Principi di Parigi dalle sole opere testuali a tutti i tipi di risorsa e dalla sola scelta e forma dell’instestazione a tutti gli aspetti dei dati bibliografici e d’autorità utilizzati nei cataloghi di biblioteca. Essa comprendeva non solo principi e obiettivi, ma anche le regole guida che avrebbero dovuto essere inserite nei codici di catalogazione internazionalmente, così come indicazioni sulle funzionalità di ricerca e reperimento. Questa edizione del 2016 prende in considerazione nuove categorie di utenti, l’ambiente dell’*open access*, l’interoperabilità e l’accessibilità dei dati, caratteristiche dei *discovery tools* e, in generale, il significativo cambiamento del comportamento degli utenti.

La Dichiarazione tratta i seguenti punti:

1. Ambito d’applicazione
2. Principi generali
3. Entità, attributi e relazioni
4. Descrizione bibliografica
5. Punti d’accesso
6. Obiettivi e funzioni del catalogo
7. Elementi di base per le funzionalità di ricerca

La Dichiarazione si fonda sulle grandi tradizioni catalografiche del mondo³ così come sui modelli concettuali della famiglia dei *Functional Requirements* dell’IFLA.⁴

È auspicabile che i principi della Dichiarazione possano contribuire a incrementare la condivisione internazionale di dati bibliografici e d’autorità e che guidino nel loro compito gli estensori di regole di catalogazione.

¹ *International Conference on Cataloguing Principles (Paris, 1961). Report*. London: International Federation of Library Associations, 1963, p. 91-96. Disponibile anche in: *Library Resources and Technical Services*, vol. 6 (1962), p. 162-167; e *Statement of principles adopted at the International Conference on Cataloguing Principles, Paris, October, 1961*. Annotated edition with commentary and examples by Eva Verona. London: IFLA Committee on Cataloguing, 1971.

² *IFLA cataloguing principles: statement of international cataloguing principles (ICP) and its glossary*. München: K.G. Saur, 2009. (IFLA Series on Bibliographic Control; vol. 37). Dichiarazione disponibile online <<http://www.ifla.org/publications/statement-of-international-cataloguing-principles>>.

³ Cutter, Charles A., *Rules for a dictionary catalog*, 4th ed., rewritten. Washington, D.C., Government Printing Office, 1904; Ranganathan, S.R., *Heading and canons*, Madras [India], S. Viswanathan, 1955; Lubetzky, Seymour, *Principles of Cataloging. Final Report. Phase I: Descriptive Cataloging*, Los Angeles, Calif.: University of California, Institute of Library Research, 1969.

⁴ Functional Requirements: the FRBR family of models <<http://www.ifla.org/node/2016>>. Essendo attualmente in fase di consolidamento, questa dichiarazione riflette alcune incertezze dovute alla fase di transizione.

1 Ambito d'applicazione

I principi enunciati nella Dichiarazione sono concepiti come guida allo sviluppo di codici di catalogazione e alle decisioni assunte dai catalogatori. Si applicano a dati bibliografici e d'autorità e, di conseguenza, agli attuali cataloghi di biblioteca, alle bibliografie e agli altri *dataset* creati dalle biblioteche.

Essi intendono fornire un approccio coerente alla catalogazione descrittiva e per soggetto di qualsiasi tipo di risorsa bibliografica.

2 Principi generali

I principi che seguono guidano la costruzione e lo sviluppo di codici di catalogazione, le decisioni assunte dai catalogatori e le politiche d'accesso e scambio dei dati. Tra questi, l'interesse dell'utente è il più importante, mentre i principi da 2.2 a 2.13 non sono in un ordine particolare. Se c'è conflitto tra i principi 2.2-2.13, il principio dell'interoperabilità dovrebbe essere anteposto agli altri.

2.1. Interesse dell'utente. Interesse significa che si dovrebbe compiere ogni sforzo per rendere tutti i dati comprensibili e adatti agli utenti. La parola "utente" comprende chiunque cerchi nel catalogo e usi dati bibliografici e/o d'autorità. Le decisioni adottate nel creare le descrizioni e le forme controllate dei nomi per l'accesso dovrebbero essere prese tenendo presente l'utente.

2.2. Uso comune. Il lessico usato nelle descrizioni e nei punti d'accesso dovrebbe concordare con quello della maggioranza degli utenti.

2.3. Rappresentazione. Una descrizione dovrebbe rappresentare una risorsa così come appare. Le forme controllate di nomi di persone, enti e famiglie dovrebbero basarsi sul modo in cui un'entità descrive se stessa. Le forme controllate di titoli di opere dovrebbero basarsi sulla forma che appare nella prima manifestazione dell'espressione originale. Se questo non è possibile, si dovrebbe utilizzare la forma comunemente usata nelle fonti di reference.

2.4. Accuratezza. I dati bibliografici e d'autorità dovrebbero essere un ritratto accurato dell'entità descritta.

2.5. Sufficienza e necessità. Dovrebbero essere inclusi i dati necessari a: facilitare l'accesso a tutti i tipi di utente, compresi quelli con bisogni specifici; realizzare gli obiettivi e le funzioni del catalogo; e descrivere o identificare entità.

2.6. Significatività. I dati dovrebbero essere pertinenti alla descrizione, degni di nota e dovrebbero permettere di distinguere tra entità.

2.7. Economia. Se per raggiungere uno scopo esistono modalità alternative, la preferenza dovrebbe essere data a quella che fornisce migliore convenienza e praticità complessive (vale a dire il costo minore o l'approccio più semplice).

2.8. Coerenza e standardizzazione. Descrizioni e creazione di punti d'accesso dovrebbero essere standardizzate il più possibile per assicurarne la coerenza.

2.9. Integrazione. Le descrizioni per tutti i tipi di risorsa e per le forme controllate dei nomi di tutti i tipi di entità dovrebbero basarsi il più possibile su un insieme di regole comuni.

2.10. Interoperabilità. Si dovrebbe fare ogni sforzo per assicurare la condivisione e il riuso di dati bibliografici e d'autorità all'interno e al di fuori della comunità bibliotecaria. Per lo scambio di dati e per i *discovery tools* è fortemente raccomandato l'utilizzo di vocabolari che facilitino la traduzione automatica e la disambiguazione.

2.11. Apertura. Le restrizioni sui dati devono essere minime allo scopo di favorire la trasparenza e di conformarsi ai principi dell'*open access*, enunciati anche nella Dichiarazione IFLA sull'*open access*.⁵ Qualsiasi restrizione all'accesso ai dati dovrebbe essere pienamente dichiarata.

2.12. Accessibilità. L'accesso ai dati bibliografici e d'autorità, così come alle funzionalità degli strumenti di ricerca, dovrebbero rispettare standard internazionali d'accessibilità, come raccomandato nel Codice etico IFLA per i bibliotecari e gli altri operatori dell'informazione.⁶

2.13. Razionalità. Le regole di un codice di catalogazione dovrebbero essere motivabili e non arbitrarie. Se, in situazioni specifiche, non è possibile rispettare tutti i principi, si dovrebbero trovare soluzioni difendibili e pratiche e se ne dovrebbe spiegare la ragione.

3 Entità, attributi e relazioni

Le entità sono gli oggetti chiave di interesse per gli utenti in un particolare dominio. Ogni entità può essere descritta per mezzo delle sue caratteristiche primarie, chiamate attributi. Gli attributi dell'entità servono anche come il mezzo tramite il quale gli utenti formulano interrogazioni e interpretano risposte quando cercano informazioni su una particolare entità. Le relazioni spiegano le connessioni tra due o più entità.

La catalogazione dovrebbe prendere in considerazione le entità, gli attributi e le relazioni così come sono definiti nei modelli concettuali dell'universo bibliografico. I modelli concettuali presi in considerazione sono *Functional Requirements for Bibliographic Records* (FRBR), *Functional Requirements for Authority Data* (FRAD) e *Functional Requirements for Subject Authority Data* (FRSAD).

3.1. Entità: Possono essere rappresentate con dati bibliografici e d'autorità le seguenti entità:⁷

Opera

Espressione

Manifestazione

Esemplare⁸

Persona

Famiglia

Ente⁹

Thema

Nomen.¹⁰

⁵ IFLA Statement on open access, <<http://www.ifla.org/node/8890>>.

⁶ IFLA Code of ethics for librarians and other information workers, <<http://www.ifla.org/news/ifla-code-of-ethics-for-librarians-and-other-information-workers-full-version>>.

⁷ Dato che il processo di consolidamento che interessa FRBR, FRAD e FRSAD è in corso, sono elencate qui tutte le entità descritte nei modelli concettuali sopra menzionati. Questo porta alcune incongruenze riguardo alle entità del Gruppo 3 e all'entità nomen in relazione a nomi e punti d'accesso.

⁸ Opera, espressione, manifestazione ed esemplare costituiscono le entità del Gruppo 1 descritte nei modelli FRBR e FRAD.

⁹ Persona, famiglia ed ente costituiscono le entità del Gruppo 2 descritte nel modello FRAD.

3.2. Attributi: Gli attributi che identificano ciascuna entità dovrebbero essere usati come dati.

3.3. Relazioni: Le relazioni bibliograficamente significative fra le entità dovrebbero essere identificate.

4 Descrizione bibliografica

4.1 In generale, per ogni manifestazione dovrebbe essere creata una descrizione bibliografica distinta.

4.2 Una descrizione bibliografica dovrebbe in genere basarsi su un esemplare che rappresenta la manifestazione e può includere attributi, o collegamenti ad attributi, propri dell'opera(e) e dell'espressione(i) incorporate.

4.3 I dati descrittivi dovrebbero basarsi su uno standard definito a livello internazionale. Per la comunità bibliotecaria, lo standard è l'International Standard Bibliographic Description (ISBD).¹¹ Quando si basano su uno standard differente, si dovrebbe fare ogni sforzo per fornire mappature tra lo standard in uso e l'International Standard Bibliographic Description (ISBD) pubblicate in *open access*, allo scopo di favorire una migliore interoperabilità e un accurato riuso delle informazioni.

4.4 Le descrizioni possono avere diversi livelli di completezza, in funzione delle finalità del catalogo o del *dataset* bibliografico. L'utente dovrebbe ricevere informazioni sul livello di completezza.

5 Punti d'accesso

5.1 Norma generale

I punti d'accesso per il reperimento di dati bibliografici e d'autorità dovrebbero essere formulati seguendo i principi generali (vedi 2. Principi generali). I punti d'accesso possono essere controllati o non controllati.

5.1.1. I punti d'accesso controllati dovrebbero essere forniti per le forme autorizzate e varianti dei nomi di entità come persona, famiglia, ente, opera, espressione, manifestazione, esemplare e thema. I punti d'accesso controllati forniscono la coerenza necessaria per raggruppare i dati bibliografici per insiemi di risorse.

I dati d'autorità dovrebbero essere costruiti per controllare le forme autorizzate del nome, le forme varianti del nome e gli identificatori usati come punti d'accesso.

5.1.2. I punti d'accesso non controllati possono essere forniti come dati bibliografici per nomi, titoli (per esempio, il titolo proprio come si trova su una manifestazione), codici, parole chiave, ecc. non controllati nei dati d'autorità.

5.2 Scelta dei punti d'accesso

5.2.1. Si dovrebbero includere come punti d'accesso ai dati bibliografici i punti

¹⁰ Thema (qualsiasi entità usata come soggetto di un'opera) e nomen (qualsiasi segno o sequenza di segni con cui un thema si conosce, vi si fa riferimento o si indica) sono le entità introdotte e descritte nel modello FRISAD. Nel contesto di FRBR thema include le entità del Gruppo 1 e del Gruppo 2 e inoltre tutte le entità che hanno la funzione di soggetto di opere (cioè concetto, oggetto, evento e luogo, del Gruppo 3). In FRISAD nomen è una superclasse delle entità FRAD nome, identificatore e punto d'accesso controllato. Essendo estraneo al suo scopo, questa Dichiarazione non considera nomen superclasse di nome, identificatore e punto d'accesso controllato.

¹¹ *International Standard Bibliographic Description*. Consolidated ed. Berlin, München: De Gruyter Saur, 2011. (IFLA Series on Bibliographic Control; vol. 44).

d'accesso autorizzati per opere ed espressioni (controllati) incorporate nella risorsa, il titolo della manifestazione (di solito non controllato) e i punti d'accesso autorizzati dei creatori delle opere.

Un ente dovrebbe essere considerato creatore delle opere che esprimono il pensiero collettivo o l'attività dell'ente, o quando la formulazione del titolo, unitamente alla natura dell'opera, implica chiaramente che l'ente è collettivamente responsabile del contenuto dell'opera. Questo vale anche se una persona firma l'opera in qualità di funzionario o dipendente dell'ente.

5.2.2. Si dovrebbero fornire ai dati bibliografici punti d'accesso autorizzati aggiuntivi per persone, famiglie, enti e soggetti, se ritenuti importanti per trovare e identificare la risorsa bibliografica che si sta descrivendo.

5.2.3. La forma autorizzata del nome dell'entità, così come le forme varianti del nome, dovrebbero essere incluse come punti d'accesso ai dati d'autorità.

5.2.4. Accessi aggiuntivi possono essere forniti tramite nomi di entità correlate.

5.3 Punti d'accesso autorizzati

Il punto d'accesso autorizzato per il nome di un'entità dovrebbe essere registrato come dato d'autorità insieme agli identificatori per l'entità e alle forme varianti del nome. Un punto d'accesso autorizzato può essere usato come forma predefinita per la visualizzazione nel catalogo.

5.3.1. I punti d'accesso autorizzati devono essere costruiti seguendo uno standard.

5.3.2. Lingua e scrittura dei punti d'accesso autorizzati

5.3.2.1. Quando i nomi sono stati espressi in diverse lingue e/o scritture, la preferenza per il punto d'accesso autorizzato per il nome dovrebbe essere data sulla base delle informazioni trovate sulle manifestazioni dell'opera espressa nella lingua e scrittura originali;

5.3.2.1.1. Tuttavia, se la lingua e/o scrittura originali non sono normalmente usate nel catalogo, il punto d'accesso autorizzato si può basare su forme trovate in manifestazioni o in fonti di reference in una delle lingue e/o scritture più adatte agli utenti del catalogo.

5.3.2.1.2. Ogniqualvolta sia possibile, si dovrebbe fornire l'accesso nella lingua e scrittura originali, tramite un punto d'accesso controllato per la forma autorizzata del nome o per una forma variante del nome.

5.3.2.2. Se si desidera traslitterare, si dovrebbe seguire uno standard internazionale per la conversione dei caratteri.

5.3.3. Scelta del nome preferito

Il nome preferito come punto d'accesso autorizzato per un'entità dovrebbe basarsi sul nome che identifica l'entità in modo coerente, o perché si trova più frequentemente sulle manifestazioni o perché è un nome accolto e adatto agli utenti del catalogo (per esempio, 'nome convenzionale') nella forma che si trova nelle fonti di reference.

5.3.3.1. Scelta del nome preferito per persone, famiglie ed enti

Se una persona, famiglia o ente usa nomi varianti o forme varianti del nome, si dovrebbe scegliere un solo nome o una sola forma del nome come base per il

punto d'accesso autorizzato.

5.3.3.1.1. Quando si trovano forme varianti del nome nelle manifestazioni e/o nelle fonti di reference, e questa variazione non si basa su differenti presentazioni dello stesso nome (per esempio, forme brevi o complete), si dovrebbe dare la preferenza:

- a) a un nome comunemente conosciuto (o 'convenzionale') piuttosto che al nome ufficiale, dove questo è indicato; oppure
- b) al nome ufficiale dove non c'è indicazione di un nome comunemente conosciuto o convenzionale.

5.3.3.1.2. Se un ente ha usato in periodi successivi nomi diversi che non possono essere considerati varianti minori dello stesso nome, ciascuna entità identificata da un cambiamento significativo del nome dovrebbe essere considerata una nuova entità. I relativi dati d'autorità per ciascuna entità dovrebbero essere collegati, di solito mettendo in relazione le precedenti e successive forme autorizzate dei nomi per l'ente.

5.3.3.2. Scelta del titolo preferito per opere, espressioni, manifestazioni ed esemplari

Quando un'opera ha più titoli, un solo titolo si dovrebbe preferire come base del punto d'accesso autorizzato per opera, espressione, manifestazione ed esemplare.

Quando forme varianti del titolo dell'opera si trovano nelle manifestazioni, si dovrebbe attribuire la preferenza:

- a) al titolo che appare nella prima manifestazione dell'espressione originale dell'opera, generalmente nella lingua originale, oppure
- b) al titolo comunemente usato.

5.3.4. Forma del nome per i punti d'accesso autorizzati

5.3.4.1. Forma del nome per le persone

Quando il nome di una persona è costituito da più parole, la scelta della prima parola per il punto d'accesso autorizzato dovrebbe seguire le convenzioni del paese e della lingua maggiormente associate a quella persona, come si trova nelle manifestazioni o nelle fonti di reference.¹²

5.3.4.2. Forma del nome per le famiglie

Quando il nome di una famiglia è costituito da più parole, la scelta della prima parola per il punto d'accesso autorizzato dovrebbe seguire le convenzioni del paese e della lingua maggiormente associate a quella famiglia, come si trova nelle manifestazioni o nelle fonti di reference.

5.3.4.3. Forma del nome per gli enti

Per i punti d'accesso autorizzato di un ente il nome dovrebbe essere dato in forma diretta, come si trova nelle manifestazioni o nelle fonti di reference, a eccezione dei casi seguenti:

¹² *Names of persons : national usages for entry in catalogues*. 4th revised and enlarged edition. München, K.G. Saur, 1996. (UBCIM publications ; new series, vol. 16) <http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/pubs/names-of-persons_1996.pdf>. Versioni aggiornate di *Name of persons* sono disponibili online <<http://www.ifla.org/node/4953>>.

5.3.4.3.1. quando l'ente è parte di una giurisdizione o di un'autorità territoriale, il punto d'accesso autorizzato dovrebbe includere la forma del nome del territorio interessato correntemente usata, nella lingua e scrittura più adatte alle necessità degli utenti del catalogo;

5.3.4.3.2. quando il nome dell'ente implica subordinazione, o funzione subordinata, o è insufficiente a identificare l'ente subordinato, il punto d'accesso autorizzato dovrebbe iniziare con il nome dell'ente superiore.

5.3.4.4. Forma del nome per opere, espressioni, manifestazioni ed esemplari

Un punto d'accesso autorizzato per un'opera, espressione, manifestazione o esemplare può essere creato o da un titolo a sé stante oppure da un titolo combinato con il punto d'accesso autorizzato per il creatore o i creatori dell'opera.

5.3.4.5. Distinzione fra nomi

Se necessario, per distinguere un'entità da altre con lo stesso nome si dovrebbero includere ulteriori caratteristiche identificative come parte del punto d'accesso autorizzato per l'entità. Se si desidera, si possono includere le stesse caratteristiche identificative come parte delle forme varianti del nome.

5.4 Nomi varianti e forme varianti del nome

Qualunque nome si scelga come punto d'accesso autorizzato, i nomi varianti e le forme varianti del nome dovrebbero essere registrati anche come dati d'autorità per l'accesso controllato.

6 Obiettivi e funzioni del catalogo

Il catalogo dovrebbe essere uno strumento efficiente ed efficace che consente all'utente:

6.1 di trovare risorse bibliografiche in una raccolta come risultato di un'interrogazione basata sugli attributi o sulle relazioni delle entità, cioè:

di trovare una singola risorsa o insieme di risorse che rappresentano:

tutte le risorse che realizzano la stessa opera

tutte le risorse che incorporano la stessa espressione

tutte le risorse che esemplificano la stessa manifestazione

tutte le risorse associate a una determinata persona, famiglia o ente

tutte le risorse su un determinato thema

tutte le risorse definite secondo altri criteri (lingua, luogo di pubblicazione, data di pubblicazione, forma del contenuto, tipo di mediazione, tipo di supporto, ecc.), di solito come selezione secondaria del risultato di un'interrogazione;

6.2 di identificare una risorsa bibliografica o un agente (cioè di confermare che l'entità descritta in una registrazione corrisponde all'entità cercata o di distinguere fra due o più entità con caratteristiche simili);

6.3 di selezionare una risorsa bibliografica appropriata alle necessità dell'utente (cioè, di scegliere una risorsa che risponde alle esigenze dell'utente per quanto riguarda modalità di fruizione, così come contenuto, supporto, ecc. oppure di rifiutare una risorsa in quanto

inadeguata alle esigenze dell'utente);

6.4 di acquisire o di ottenere accesso a un esemplare descritto (cioè, di fornire informazioni che consentano all'utente di acquisire un esemplare mediante acquisto, prestito, ecc. o di accedere in modalità elettronica a un esemplare, tramite una connessione online a una fonte remota); oppure di accedere, acquisire o ottenere dati d'autorità o bibliografici;

6.5 di navigare ed esplorare:

all'interno di un catalogo, tramite la disposizione logica dei dati bibliografici e d'autorità e la presentazione chiara delle relazioni tra entità

oltre il catalogo, verso altri cataloghi e in contesti non legati alle biblioteche.

7 Elementi di base per le funzionalità di ricerca

7.1 Ricerca

I punti d'accesso 1) permettono un reperimento affidabile dei dati bibliografici e d'autorità e delle risorse bibliografiche a essi collegate e, 2) raggruppano e delimitano i risultati della ricerca.

7.1.1. Strumenti di ricerca

I nomi dovrebbero essere ricercabili e reperibili tramite qualsiasi meccanismo disponibile in un dato catalogo di biblioteca o elenco bibliografico (per forme complete dei nomi, per parole-chiave, per frasi, per troncamento, per identificatori, ecc.). I dati dovrebbero essere aperti e ricercabili anche da dispositivi non bibliotecari, allo scopo di incrementare interoperabilità e riuso.

7.1.2. Punti d'accesso essenziali

I punti d'accesso essenziali sono quelli basati sugli attributi e relazioni principali di ciascuna entità in una descrizione bibliografica.

7.1.2.1. I punti d'accesso essenziali per i dati bibliografici comprendono:

punto d'accesso autorizzato per il nome del creatore, o del primo creatore nominato dell'opera, quando ve ne sia più di uno;

il punto d'accesso autorizzato per l'opera/espressione (che può includere il punto d'accesso autorizzato per il creatore)

il titolo proprio, o il titolo attribuito alla manifestazione

date di pubblicazione o emissione della manifestazione

punti d'accesso per soggetto e/o numeri di classificazione per l'opera

numeri standard, identificatori e "titoli chiave" per l'entità descritta.

7.1.2.2. I punti d'accesso essenziali per i dati d'autorità comprendono:

il nome autorizzato dell'entità

nomi varianti e forme varianti del nome per l'entità

identificatori per l'entità

nomi controllati (per esempio, punti d'accesso per soggetto e/o numeri di classificazione) per l'opera.

7.1.3. Punti d'accesso aggiuntivi

Altri attributi tratti da dati bibliografici o d'autorità possono servire da punti d'accesso facoltativi o da meccanismi di filtro o di limitazione di una ricerca.

7.1.3.1. Nei dati bibliografici questi attributi comprendono ma non si limitano a:

nomi di creatori, oltre il primo

nomi di persone, famiglie o enti in ruoli diversi da quello di creatore (per esempio, interpreti)

titoli varianti (per esempio, titoli paralleli, intitolazioni)

punti d'accesso autorizzati per le serie

identificatori dei dati bibliografici

lingua dell'espressione incorporata nella manifestazione

luogo di pubblicazione

forma del contenuto

tipo di mediazione

tipo di supporto.

7.1.3.2. Nei dati d'autorità questi attributi comprendono ma non si limitano a:

nomi o titoli di entità correlate

identificatori dei dati d'autorità.

7.2 Reperimento

Quando l'interrogazione individua un ampio numero di dati bibliografici con lo stesso punto d'accesso, i risultati dovrebbero essere visualizzati in un qualche ordine logico utile all'utente del catalogo, preferibilmente in base a uno standard pertinente per la lingua e/o scrittura del punto d'accesso. L'utente dovrebbe essere in grado di scegliere tra differenti criteri: data di pubblicazione, ordine alfabetico, rilevanza, ecc.

Se possibile, la preferenza dovrebbe essere data a una visualizzazione che mostri le entità e le loro relazioni.

8 Glossario

Questo glossario include termini che si trovano nella Dichiarazione di Principi internazionali di catalogazione usati in un'accezione specifica (non semplicemente nell'usuale definizione dei dizionari). Sono elencati anche alcuni termini importanti per la comprensione della Dichiarazione. Alla fine sono presenti termini impiegati nella Dichiarazione 2009 che non sono più in uso.

BT = Termine più generale; NT = Termine più specifico; RT = Termine associato

Agente (*Agent*): Un'entità (persona, famiglia o ente) che ha una relazione di responsabilità con opere, espressioni, manifestazioni o esemplari.

Vedi anche Creatore [RT], Ente [NT], Entità [BT], Famiglia [NT], Persona [NT].

Fonti: ICP rev WG.

Attributo (*Attribute*): Caratteristica di un'entità. Un attributo può essere intrinseco a un'entità o assegnato esternamente. Gli attributi possono essere registrati come semplici stringhe di caratteri o come URI.

Vedi anche Entità [RT], Modello concettuale [BT], Relazione [RT].

Fonti: FRBR, ICP rev WG.

Bibliograficamente significativo (*Bibliographically significant*): Qualità di un'entità o attributo o relazione che assume un senso o valore speciale nel contesto delle risorse bibliografiche.

Fonti: IME ICC.

Catalogazione descrittiva (*Descriptive cataloguing*): La parte della catalogazione che fornisce sia dati descrittivi sia punti d'accesso non per soggetto.

Vedi anche Descrizione bibliografica [RT], Catalogazione per soggetto [RT].

Fonti: IME ICC.

Catalogazione per soggetto (*Subject cataloguing*): La parte della catalogazione che identifica thema, e nomen usati per riferirsi a essi.

Vedi anche Catalogazione descrittiva [RT], Thema [RT].

Fonti: IME ICC.

Contenuto, forma del Vedi Forma del contenuto.

Creatore (*Creator*): Persona, famiglia o ente responsabile del contenuto intellettuale o artistico di un'opera.

Vedi anche Agente [RT], Ente [RT], Famiglia [RT], Persona [RT], Relazione [BT].

Fonti: IME ICC.

Dati bibliografici (*Bibliographic data*): Dati che descrivono e forniscono accesso a una risorsa bibliografica.

Vedi anche Dati d'autorità [RT], Descrizione bibliografica [NT].

Fonti: IME ICC, ICP rev WG.

Dati d'autorità (*Authority data*): Aggregato di informazioni su una persona, famiglia, ente, opera, espressione, manifestazione, esemplare o thema. I dati d'autorità dovrebbero essere costruiti per controllare le forme autorizzate di nomi, nomen, forme varianti di un nome, e identificatori usati come punti d'accesso.

Vedi anche Dati bibliografici [RT], Identificatore [RT], Punto d'accesso [RT], Punto d'accesso controllato [RT].

Fonti: FRAD, ICP rev WG.

Descrizione bibliografica (*Bibliographic description*): Insieme di dati bibliografici che registrano e identificano una risorsa.

Vedi anche Dati bibliografici [BT], Catalogazione descrittiva [RT].

Fonti: ISBD cons.

Ente (*Corporate body*): Organizzazione o gruppo di persone e/o di organizzazioni identificato da un particolare nome che agisce come un'unità.

Vedi anche Agente [BT], Creatore [RT], Entità [RT], Famiglia [RT], Persona [RT].

Fonti: FRAD.

Entità (*Entity*): Categoria astratta di oggetti concettuali.

Vedi anche Agente [NT], Attributo [RT], Ente [RT], Esemplare [NT], Espressione [NT], Famiglia [RT], Manifestazione [NT], Modello concettuale [BT], Nomen [NT], Opera [NT], Persona [RT], Relazione [RT], Thema [NT].

Fonti: FRBR Consolidation Group, modificato da ICP rev WG.

Esemplare (*Item*): Singola copia di una manifestazione.

Vedi anche Entità [BT], Espressione [RT], Manifestazione [RT], Opera [RT].

Fonti: FRBR.

Espressione (*Expression*): La realizzazione intellettuale o artistica di un'opera nella forma di notazione alfanumerica, musicale o coreografica, suono, immagine, oggetto, movimento, ecc. o qualsiasi combinazione di tali forme.

Vedi anche Entità [RT], Esemplare [RT], Forma del contenuto [RT], Manifestazione [RT], Opera [RT], Tipo di supporto [RT].

Fonti: FRBR.

Famiglia (*Family*): Due o più persone imparentate per nascita, matrimonio, adozione o stati legali affini o altrimenti che si presentano come una famiglia.

Vedi anche Agente [BT], Creatore [RT], Ente [RT], Entità [RT], Persona [RT].

Fonti: FRAD, modificato da IME ICC.

Forma autorizzata del nome (*Authorized form of name*): La forma del nome scelta come punto d'accesso autorizzato per un'entità.

Vedi anche Forma variante del nome [RT], Nome [BT], Nome convenzionale [RT], Nome preferito [RT], Punto d'accesso autorizzato [RT],

Fonti: IME ICC.

Forma del contenuto (*Content form*): La forma o le forme fondamentali in cui si esprime il contenuto di una risorsa.

Vedi anche Espressione [RT], Tipo di supporto [RT].

Fonti: ISBD cons.

Forma variante del nome (*Variant form of name*): Forma del nome non scelta come punto d'accesso autorizzato per un'entità. Può essere usata per accedere a dati d'autorità dell'entità o essere presentata come collegamento al punto d'accesso autorizzato.

Vedi anche Forma autorizzata del nome [RT], Nome [BT], Nome convenzionale [RT], Punto d'accesso [BT], Punto d'accesso autorizzato [RT], Punto d'accesso controllato [BT].

Fonti: IME ICC.

Identificatore (*Identifier*): Numero, codice, parola, frase, logo, dispositivo ecc. associato a un'entità e che serve a differenziare quell'entità da altre entità all'interno del dominio nel quale l'identificatore è assegnato.

Vedi anche Dato d'autorità [RT].

Fonti: FRAD.

Manifestazione (*Manifestation*): La materializzazione fisica di un'espressione di un'opera. Una manifestazione può incorporare una raccolta di opere, un'opera singola o una parte componente di un'opera. Manifestazioni possono presentarsi in una o più unità fisiche.

Vedi anche Entità [RT], Esemplare [RT], Espressione [RT], Opera [RT].

Fonti: FRAD, FRBR, IME ICC.

Modello concettuale (*Conceptual model*): Modello che concettualizza il campo dell'universo bibliografico usando una tecnica d'analisi, come la modellazione entità/relazione.

Vedi anche Attributo [NT], Entità [NT], Relazione [NT].

Fonti: ICP rev WG.

Nome (*Name*): Carattere, parola o gruppo di parole e/o caratteri con cui un'entità è conosciuta. Comprende le parole/caratteri che designano una persona, una famiglia o un ente; include il titolo dato a un'opera, espressione, manifestazione o esemplare. Usato come base per un punto d'accesso.

Vedi anche Forma autorizzata del nome [NT], Forma variante del nome [NT], Nome convenzionale [NT], Nome preferito [NT], Nomen [RT], Punto d'accesso [RT], Punto d'accesso autorizzato [RT], Punto d'accesso controllato [RT].

Fonti: FRBR modificato in FRAD.

Nome convenzionale (*Conventional name*): Nome, diverso dal nome ufficiale, per mezzo del quale un'entità è diventata conosciuta.

Vedi anche Forma autorizzata del nome [RT], Forma variante del nome [RT], Nome [BT], Nome preferito [RT].

Fonti: Glossario modificato di AACR2 Revision 2002, ICP rev WG.

Nomen (*Nomen*): Qualsiasi segno o sequenza di segni con cui un thema è conosciuto, a cui ci si riferisce o con cui è chiamato. Un thema può avere uno o più nomen e un nomen si può riferire a più di un thema. Usato come base per un punto d'accesso.

Vedi anche Entità [BT], Nome [RT], Punto d'accesso [RT], Punto d'accesso controllato [RT].

Fonti: FRAD.

Nome preferito (*Preferred name*): Il nome di un'entità scelto in base a regole o standard, impiegato come base per costruire un punto d'accesso autorizzato per quell'entità.

Vedi anche Forma autorizzata del nome [RT], Nome [BT], Nome convenzionale [RT], Punto d'accesso autorizzato [RT].

Fonti: IME ICC.

Opera (*Work*): Creazione intellettuale o artistica distinta (ossia, il contenuto intellettuale o artistico).

Vedi anche Entità [RT], Esemplare [RT], Espressione [RT], Manifestazione [RT].

Fonti: FRAD, FRBR, modificato da IME ICC.

Persona (*Person*): Individuo o identità singola stabilita o adottata da un individuo o gruppo.

Vedi anche Agente [BT], Creatore [RT], Ente [RT], Entità [RT], Famiglia [RT].
Fonti: FRBR modificato in FRAD, modificato da IME ICC.

Punto d'accesso (*Access point*): Nome, termine, codice, ecc. mediante il quale i dati bibliografici o d'autorità sono ricercati e identificati. I punti d'accesso permettono anche la funzione d'aggregazione del catalogo.

Vedi anche Dati d'autorità [RT], Forma variante del nome [NT], Nome [RT], Nomen [RT], Punto d'accesso aggiuntivo [NT], Punto d'accesso autorizzato [NT], Punto d'accesso controllato [NT], Punto d'accesso essenziale [NT], Punto d'accesso non controllato [NT].

Fonti: FRAD, IME ICC, ICP rev WG.

Punto d'accesso aggiuntivo (*Additional access point*): Punto d'accesso che può essere usato in aggiunta ai punti d'accesso essenziali per migliorare il reperimento dei dati bibliografici o d'autorità.

Vedi anche Punto d'accesso [BT], Punto d'accesso essenziale [RT].
Fonti: IME ICC.

Punto d'accesso autorizzato (*Authorized access point*): Il punto d'accesso controllato preferito per un'entità, stabilito e costruito secondo regole o standard.

Vedi anche Forma autorizzata del nome [RT], Forma variante del nome [RT], Nome preferito [RT], Punto d'accesso [BT], Punto d'accesso controllato [BT], Punto d'accesso essenziale [RT], Nome [RT], Punto d'accesso non controllato [RT].

Fonti: IME ICC.

Punto d'accesso controllato (*Controlled access point*): Punto d'accesso registrato nei dati d'autorità. Punti d'accesso controllati includono forme autorizzate dei nomi come pure quelle designate come forme varianti.

Vedi anche Dati d'autorità [RT], Forma variante del nome [NT], Nome [RT], Nomen [RT], Punto d'accesso [BT], Punto d'accesso autorizzato [NT], Punto d'accesso essenziale [RT], Punto d'accesso non controllato [RT].

Fonti: IME ICC.

Punto d'accesso essenziale (*Essential access point*): Punto d'accesso basato su un attributo o una relazione principali di un'entità registrata in dati bibliografici o d'autorità, che assicura il reperimento e l'identificazione di quei dati.

Vedi anche Punto d'accesso [BT], Punto d'accesso aggiuntivo [RT], Punto d'accesso autorizzato [RT], Punto d'accesso controllato [RT].

Fonti: IME ICC.

Punto d'accesso non controllato (*Uncontrolled access point*): Punto d'accesso che non è controllato nei dati d'autorità.

Vedi anche Punto d'accesso [BT], Punto d'accesso controllato [RT].

Fonti: IME ICC, ICP rev WG.

Relazione (*Relationship*): Specifica connessione tra entità o loro istanze.

Vedi anche Attributo [RT], Creatore [NT], Entità [RT], Modello concettuale [BT].

Fonti: basato su FRBR.

Risorsa bibliografica (*Bibliographic resource*): Entità, tangibile o intangibile, che comprende un contenuto intellettuale e/o artistico.

Fonti: ISBD cons.

Supporto, tipo di Vedi Tipo di supporto.

Thema (*Thema*): Qualsiasi entità usata come soggetto di un'opera. I thema possono variare sostanzialmente quanto a complessità. Thema semplici possono essere combinati o aggregati, producendo thema più complessi.

Vedi anche Catalogazione per soggetto [RT], Entità [BT].

Fonti: FRSAD.

Tipo di supporto (*Carrier type*): Designazione che rispecchia il formato del mezzo d'archiviazione e la custodia del supporto insieme con il tipo d'apparecchiatura di intermediazione richiesta per rendere, vedere, scorrere, ecc. il contenuto di una risorsa.

Vedi anche Espressione [RT], Forma del contenuto [RT].

Fonti: IME ICC.

Titolo chiave (*Key title*): Il nome univoco assegnato dall'ISSN Network a una risorsa continuativa e inseparabilmente legato al suo ISSN.

Fonti: ISBD cons.

Utente (*User*): Qualsiasi persona, famiglia, ente o automa che interroga il catalogo e usa dati bibliografici e/o d'autorità.

Fonti: ICP rev WG.

Universo bibliografico (*Bibliographic universe*): Il campo relativo alle raccolte delle biblioteche. In senso più ampio, può includere raccolte di altre comunità dell'informazione, come archivi, musei e così via.

Fonti: IME ICC, ICP rev WG.

9 Fonti

FRAD – Functional Requirements for Authority Data: A Conceptual Model. – München : K.G. Saur, 2009. (IFLA Series on Bibliographic Control; v. 34). Disponibile online: http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frad/frad_2013.pdf. Traduzione italiana: Requisiti funzionali per i dati di autorità : un modello concettuale. – Edizione italiana. – Roma : ICCU, 2010. Disponibile online: http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/ImpaginatoFRADper_internet.pdf

FRBR – Functional Requirements for Bibliographic Records: Final Report. – Munich : Saur, 1998. (IFLA UBCIM publications new series; v. 19). Disponibile online: <http://www.ifla.org/publications/ifla-series-on-bibliographic-control-19> (Sept. 1997, as amended and corrected through February 2008). Traduzione italiana: Requisiti funzionali per record bibliografici : rapporto conclusivo. – Edizione italiana. – Roma : ICCU, 2000

Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD): Final Report. – Berlin, München : De Gruyter Saur, 2011. (IFLA Series on Bibliographic Control; v. 43). Disponibile online: <http://www.ifla.org/files/assets/classification-and-indexing/functional-requirements-for-subject-authority-data/frsad-final-report.pdf>

GARR – Guidelines for Authority Records and References. 2nd ed., rev. – Munich : Saur, 2001. (IFLA UBCIM publications new series; v. 23). Disponibile online: <http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/series/23.pdf>

IME ICC – IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code (1st-5th : 2003-2007), recommendations from the participants. Disponibile online: <http://www.ifla.org/node/576>

Introducing the FRBR Library Reference Model / Pat Riva, Maja Žumer.– Paper presented at: IFLA WLIC 2015 - Cape Town, South Africa in Session 207 - Cataloguing. Disponibile online: <http://library.ifla.org/1084>

ISBD – International Standard Bibliographic Description. Consolidated edition. – Berlin, München : De Gruyter Saur, 2011. (IFLA Series on Bibliographic Control; v. 44). Traduzione italiana: ISBD : International Standard Bibliographic Description. Edizione consolidata. Edizione italiana. – Roma : ICCU, 2012. Disponibile online: http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2012/ISBD_NOV2012_online.pdf

Webster's 3rd – Webster's Third New International Dictionary. – Springfield, Mass. : Merriam, 1976.

10 Termini non più usati nella Dichiarazione 2016

Registrazione di autorità *Vedi* **Dati d'autorità**

Registrazione bibliografica *Vedi* **Dati bibliografici**

Collezione

Concetto *Vedi* **Thema**

Tipo di contenuto *Vedi* **Forma del contenuto**

Evento *Vedi* **Thema**

Oggetto *Vedi* **Thema**

Luogo *Vedi* **Thema**

Termini non più usati nella Dichiarazione 2009

Unità bibliografica *Vedi* **Manifestazione**

Intestazione *Vedi* **Punto d'accesso autorizzato, Punto d'accesso controllato**

Rinvio *Vedi* **Forma variante del nome**

Titolo uniforme *Vedi* **Punto d'accesso autorizzato, Forma autorizzata del nome, Nome**

11 Postfazione

Questa revisione della Dichiarazione di Principi internazionali di catalogazione è un obiettivo definito nell'Action Plan della Cataloguing Section per il 2012.¹³ Tramite i verbali della riunione è possibile seguire le decisioni prese dal Working Group e approvate dallo Standing Committee.

In questa Postfazione si ricordano alcuni problemi che influenzano la revisione in termini generali:

1. la struttura della Dichiarazione di Principi internazionali di catalogazione è stata mantenuta, anche se si riconosce che la Dichiarazione non si riferisce soltanto a principi;
2. l'armonizzazione in corso di FRBR, FRAD e FRSAD ha ampiamente influenzato la revisione. Nel 2010 FRSAD ha sostituito le entità FRBR “concetto”, “oggetto”, “evento” e “luogo” con “thema” e ha creato la superclasse “nomen”. Si sono fatti molti sforzi per fondere nella Dichiarazione tutte le entità in uso evitando sovrapposizione concettuale e incomprensioni;
3. sono stati introdotti i principi *Interoperabilità*, *Apertura* e *Accessibilità*;
4. la sequenza di sezioni è stata modificata: il precedente §4. *Obiettivi e funzioni del catalogo* è stato spostato al §6;
5. nell'introduzione, la menzione del Codice di Catalogazione Internazionale è stata rimossa, in accordo con la decisione dell'IFLA Cataloguing Standing Committee;¹⁴
6. nel §1 *Ambito d'applicazione* la menzione di “archivi, musei e altre comunità” è stata omessa. La Dichiarazione è basata su attività, modelli concettuali, standard e strumenti bibliotecari. Anche se la partecipazione di altre comunità a creazione, gestione e condivisione di dati è sempre benvenuta, la cooperazione non implica l'adozione degli stessi principi o definizioni;
7. il §7 *Elementi di base per le funzionalità di ricerca* è stato esteso e i termini “codice”, “cataloghi”, “opac” sono stati sostituiti usando termini che comprendono forme estese di informazioni bibliografiche aggregate;
8. la parola e il concetto di “registrazione” (bibliografica o d'autorità) è stata modificata in “dati” in considerazione del fatto che la “registrazione” è un modo in cui i dati possono essere aggregati e visualizzati.

¹³ <http://www.ifla.org/publications/cataloguing-section-action-plan>.

¹⁴ 2012 Minutes, Appendix IV Expansion of the ICP to form an international cataloguing code?
http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/reports/meeting_2012.pdf.

12 Piccole correzioni Maggio 2017

Nel §5.1.1 *themas* diventa *thema*.

Nel Glossario, sono stati modificati alcuni *Vedi anche* (in Agente, Creatore, Ente, Entità, Famiglia, Persona e Relazione)